

**COMUNE DI PRIVERNO**  
Provincia di Latina  
**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 123 del 29/05/2012

**OGGETTO: SENTENZA TAR LAZIO (SEZ. SECONDA TAR) N. 3421/2012 SU RICORSO R.G. 8663 DEL 2011  
SIGG.RI TOMEUCCI CONTRO COMUNE DI PRIVERNO. ESECUZIONE**

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 16,30 presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome		presente	assente
Macci Umberto	Sindaco	X	
Giordani Rinaldo	Vicesindaco		X
Graziani Domenico	Assessore	X	
Federico Roberto	Assessore	X	
Silvagni Bruno	Assessore		X
Giorgi Claudio	Assessore	X	
Libertini Camillo	Assessore	X	
Miccinilli Angelo	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale dott. **Luigi PILONE**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato,

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO:**

- Che con deliberazione di G.M. n. 836 del 29.8.1988 il Comune di Priverno approvò il progetto di acquisizione e restauro dei Palazzi Zaccaleoni e S. Giorgio;
- Che l'opera prevedeva anche la realizzazione di un parcheggio interrato a servizio di Palazzo Zaccaleoni sul terreno espropriato ai ricorrenti;
- Che il progetto venne riapprovato con deliberazione di G.C. n. 498 dell'11.5.1990 e ratificata con atto C.C. n. 14 dell'11.2.1991;
- Che con la suddetta deliberazione veniva fissato il termine per l'avvio della procedura espropriativa e per la conclusione della stessa, con dichiarazione ex lege di pubblica utilità dell'opera;
- Che con deliberazione di G.C. n. 94/03 si ebbe una seconda riapprovazione del progetto con fissazione di nuovi termini per la conclusione della procedura espropriativa;
- Che con deliberazione di G.C. n. 195/97 venne dichiarata l'occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà dei ricorrenti con redazione del verbale di consistenza e immissione in possesso in data 2.7.1997;
- Che il procedimento espropriativo si concludeva con l'emanazione da parte del Sindaco di Priverno del decreto di esproprio n. 2/99 del 2.6.1999;
- Che parallelamente al procedimento di espropriazione si articolava un altro procedimento, per ottenere il finanziamento dell'intervento;
- Che con deliberazione del CIPE del 21.12.1989 l'intervento veniva ammesso al finanziamento previsto per gli interventi straordinari del mezzogiorno (Legge 64 del 1986);

- Che, dopo varie proroghe, i lavori venivano consegnati il 15 settembre 1997;
- Che con deliberazione di G.C. n. 335 del 9 ottobre 2003 il Comune di Priverno provvedeva a richiedere alla regione Lazio una proroga di giorni 480;
- Che constatato il mancato completamento dell'opera i ricorrenti hanno provveduto a richiedere al Comune di Priverno la retrocessione dell'area proponendo il ricorso ex art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971 presentato al TAR Lazio Sezione Decentrata di Latina in data 10.10.2006, notificato a questo Ente in data 18.10.2006 a mezzo ufficiale Giudiziario;
- Che il Comune decideva di costituirsi in Giudizio incaricando, con deliberazione di Giunta comunale nr. 233 del 19 ottobre 2006, quale legale di fiducia l'Avv. Domenico Oropallo;
- Che il TAR del Lazio con Sentenza nr. 172/07 dichiarava inammissibile il ricorso dei Sigg.ri Tomeucci;
- Che gli stessi citavano, comunque, il Comune di Priverno innanzi al Tribunale Civile di Latina con atto pervenuto in data 20 settembre 2007 protocollato con il nr. 18016;
- Che il Comune decideva di costituirsi in Giudizio incaricando, con deliberazione di Giunta comunale nr. 258 del 27/11/2007, quale legale di fiducia l'Avv. Domenico Oropallo;
- Che con atto di diffida e messa in mora del giugno 2011 i sigg.ri Tomeucci provvedevano a richiedere al Comune di Priverno la retrocessione delle aree situate nel Comune di Priverno (Latina) – di mq. 280, mq. 48 e mq. 46 di cui al foglio 83. part. 1403, 802 e 788 ;
- Che con sentenza n.3421/2012 presentata sul ricorso R.G. n. 3421/2012 il Tar Lazio dichiara l'obbligo del Comune di Priverno di provvedere in modo espresso e motivato (positivamente o negativamente) sulla istanza prodotta dai ricorrenti entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina del commissario ad acta in caso di inadempienza;

**RAVVISATA** la necessità di dare compiuta esecuzione a quanto disposto in sentenza e, pertanto, provvedere in modo espresso sulla istanza prodotta dai ricorrenti in merito alla retrocessione delle aree delle aree situate nel Comune di Priverno (Latina) – di mq. 280, mq. 48 e mq. 46 di cui al foglio 83. part. 1403, 802 e 788 ;

**VISTO** l'allegato parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/2000;

#### **CONSIDERATO**

- che l'appalto dell'opera pubblica denominato "LEGGE 64/86 – INTERVENTO "PALAZZO ZACCALEONI – S. GIORGIO – III^ P.A.A. RESTAURO E RECUPERO PALAZZI ZACCALEONI E SAN GIORGIO", seppur in fase di sospensione lavori, è ancora in corso e che con Deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 12/02/2008 veniva approvata la perizia di variante n.2 e suppletiva, in cui è prevista la realizzazione di parcheggi a raso sull'area espropriata ai sigg. Tomeucci;
- che per l'esecuzione di detta deliberazione si rende necessaria l'acquisizione del parere tecnico amministrativo ai sensi dell'art.3 della L.R. 05/2002 richiesto da questa Amministrazione Comunale il 14/02/2008 con nota prot. n.3292 alla Regione Lazio Comitato Tecnico Consultivo Regionale per i LL.PP.;
- che alla data odierna non risulta pervenuto il sopra citato parere tecnico-amministrativo da parte della Regione Lazio

**DATO ATTO** che il progetto dell'opera pubblica in argomento veniva approvato con del sopra citate deliberazioni di G.M. n. 836/1988, di G.C. n.498/1990 e ratificata con atto C.C. n. 14 dell'11.2.1991, antecedenti l'entrata in vigore del D.P.R. n.327 del 08/06/2001/2001 e che pertanto ai sensi del comma 3 dell'art.10 dello stesso D.P.R. 327/2001 "il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto";

**RITENUTO** pertanto non decaduta la dichiarazione di pubblica utilità in quanto l'intervento pubblico denominato: "LEGGE 64/86 – INTERVENTO "PALAZZO ZACCALEONI – S. GIORGIO – III^ P.A.A. RESTAURO E RECUPERO PALAZZI ZACCALEONI E SAN GIORGIO" sarà ultimato con la realizzazione di un parcheggio a raso sull'area interessata dal ricorso;

**RILEVATA** la necessità di provvedere, nell'ambito del Centro Storico di Priverno, al reperimento di aree a standards urbanistici di cui al D.M.1444/1968, vista l'attuale carenza degli stessi, nella previsione della redazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del centro storico di prossima elaborazione;

**VISTO** il bilancio del corrente esercizio finanziario;

Ad unanimità dei voti, espressi legalmente,

## DELIBERA

1. **CHE** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE** compiuta esecuzione a quanto disposto con sentenza Tar Lazio (Sez. Seconda Ter) n. 3421/2012 su ricorso R.G. 8663 del 2011 e, pertanto, provvedere in modo espresso sulla istanza prodotta dai ricorrenti in merito alla retrocessione delle aree delle aree situate nel Comune di Priverno (Latina) – di mq. 280, mq. 48 e mq. 46 di cui al foglio 83. part. 1403, 802 e 788;
3. **DI ESPRIMERE** il proprio parere negativo sulla istanza prodotta dai Sigg.ri Tomeucci ricorrenti in merito alla retrocessione delle aree delle aree situate nel Comune di Priverno (Latina) – di mq. 280, mq. 48 e mq. 46 di cui al foglio 83. part. 1403, 802 e 788 per le motivazioni espresse in premessa;
4. **DI DICHIARARE**, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito.=

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE n. 123 del 29/05/2012**

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. ORDINAMENTO EE.LL. D. Lgs. N. 267 DEL 18/8/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**SENTENZA TAR LAZIO (SEZ. SECONDA TAR) N. 3421/2012 SU RICORSO R.G. 8663 DEL 2011 SIGG.RI  
TOMEUCCI CONTRO COMUNE DI PRIVERNO.  
ESECUZIONE.**

---

**UFFICIO: 3° DIPARTIMENTO – TECNICO**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - comma1, articolo 49, D.Lgs. 18.08.2000 n.267  
PARERE FAVOREVOLE**

data  
29/05/2012

timbro

**Il Responsabile del Dipartimento 3.  
f.to arch. Gianfranco CAUTILLI**

---

**UFFICIO : 2° DIPARTIMENTO – SERVIZIO 2.2 PROGRAMMAZIONE – BILANCIO – ECONOMATO**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - comma5, art.153 D.Lgs. 18.08.2000 n.267  
PARERE FAVOREVOLE**

data  
29/05/2012

timbro

**Il Responsabile del Dipartimento 2  
f.to rag. Rachele MASTRANTONI**

---

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Avv. Umberto Macci

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Luigi Pilone

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

**N. 952      Reg. Pubbl.**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **6 GIUGNO 2012** all'Albo Pretorio online ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to            dott. Luigi Pilone

li, **6 GIUGNO 2012**

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.    Luigi Pilone

Dalla Residenza Comunale li, **6 GIUGNO 2012**

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

**Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 6 GIUGNO 2012            giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to    dott. Luigi Pilone

li, **6 GIUGNO 2012**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.**

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to    dott. Luigi Pilone

- 
- La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/05/2012 ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

li, **6 GIUGNO 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to            dott. Luigi Pilone